



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO

Il Giudice dott.

nel procedimento n. r.g. /2019, introdotto da

_____ (CF : _____)

Matteo Marini,

app. e dif. dagli avv.ti Monica Pagano e

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 2/4/19;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 176.000 è titolare di un solo bene mobile registrato, di una pensione INPS e di reddito da lavoro dipendente che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012;;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati, anche quali allegati della relazione dell'OCC:

- l'elenco dei creditori;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;



- l'inventario dei beni;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. _____ professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Il ricorrente è titolare di una pensione INPS di circa Euro 1.255,00 mensili. L'art. 545 7° comma c.p.c. stabilisce oggi che le somme dovute a titolo di pensione "non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà".

Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un importo oggi pari ad Euro 687 (assegno sociale 2019 Euro 458 che aumentato della metà porta ad Euro 687).

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto il ricorrente precisa che la pensione mensile ammonta a circa € 1.255,00 e che ha ceduto a terzi una quota di essa pari ad € 255,00 (contratto di cessione del quinto – _____).

L'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque la pensione (per la parte già non esclusa in modo assoluto dal patrimonio destinato a garanzia per i creditori) può essere appresa all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dall'art. 68 DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

L'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione della pensione, perché l'art. 14 *undecies* L. n° 3/12 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42 secondo comma L.Fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento.

Ne consegue che la cessione non dovrà più essere presa in considerazione e l'intera pensione appresa all'attivo dovrà essere versata al liquidatore.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore, che portano ad una media mensile di € 2.000,00, considerato che non fa parte della liquidazione l'importo di € 687,00 della pensione (che dunque già rimane a disposizione del debitore ed è escluso da qualsiasi iniziativa esecutiva anche individuale), considerato che lo stipendio mensile ammonta a circa Euro 1.250,00, considerate le spese strettamente necessarie al mantenimento del ricorrente della sua famiglia (attualmente ha la moglie e due figli a carico), ritiene il Tribunale che il limite in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione oltre alla parte impignorabile della pensione) vada fissato, allo stato, in Euro 1.313,00 mensili.



Tutta la parte di pensione e di stipendio acquisibile all'attivo (fermo il limite impignorabile) che eccedano tale importo farà parte dell'attivo di liquidazione. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012 al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;

- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione **non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;**

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che "*sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo*" (art. 14-*novies*, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;



rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di _____ (CF

nomina liquidatore la dott.ssa _____ (CF: _____);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

fissa al liquidatore termine al **9 settembre 2019** per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 10 maggio 2019 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 18/6/19

Il Giudice

dott. (_____)

